Consiglio Permanente degli Enti Locali STRUTTURA OPERATIVA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI SPORTELLO

presso il servizio associato della bassa valle

Pont-Saint-Martin

11026 via Baraing, n. 1 Tel. n. 0125 80 71 17 Fax n. 0125 80 78 38

PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it www.sportellounico.vda.it



Protocollo e data indicate nel messaggio di posta elettronica certificata

Trasmissione via posta elettronica certificata

## Ai Comuni

alla cortese attenzione di:

- Sindaci,
- Segretari comunali,
- Addetti al front office,
- Responsabili degli uffici tecnici.

Alle Strutture di back office del Comune di Aosta e dei Servizi associati dell'"alta" e della "bassa" Valle d'Aosta

e p.c. alla Struttura organizzativa

Tutela qualità aria e acque presso
il Dipartimento territorio e ambiente
dell'Assessorato regionale
territorio e ambiente

alla Struttura organizzativa
Attività estrattive e rifiuti presso
il Dipartimento territorio e ambiente
dell'Assessorato regionale
territorio e ambiente

all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta

al Subato Mont Emilius - Piana di Aosta

al Subato Mont Rose – Walser

alle Unités des Communes valdôtaines

OGGETTO: attivazione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). DIRETTIVA N. 32.

La presente dà seguito alla concertazione svoltasi in sede di Conferenza dei responsabili delle Strutture dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, riunitasi, allo scopo, il 29 giugno scorso, e viene inviata, in nome e per conto della stessa, per formalizzare l'attivazione del procedimento per il rilascio, a cura dello Sportello unico degli Enti locali, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

L'A.U.A. è la risposta del legislatore alla richiesta delle **imprese** di semplificare i procedimenti afferenti ad una <u>molteplicità</u> di <u>autorizzazioni e comunicazioni</u> previste da leggi in materia ambientale, per il tramite dello Sportello unico, che hanno, oltretutto, tempistiche ed efficacia differenti, ed è stata introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59



"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare, le autorizzazioni in materia ambientale ricomprese nell'A.U.A. sono le seguenti sette:

- 1. <u>autorizzazione</u> agli scarichi di acque reflue (ad esclusione di quelli domestici e assimilati ai domestici);
- 2. <u>comunicazione preventiva</u> per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste:
- 3. <u>autorizzazione</u> alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
- 4. <u>autorizzazione</u> generale alle emissioni in atmosfera, di cui art. 272 del d.lgs. 152/2006;
- 5. <u>comunicazione o nulla osta</u> di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 447/1995, in materia di impatto acustico:
- 6. <u>autorizzazione</u> utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992;
- 7. <u>comunicazione</u> in materia di rifiuti di cui agli art. 215 (*autosmaltimento: attività di recupero dei rifiuti non pericolosi direttamente nel luogo di produzione*) e 216 (*operazioni di recupero*) del d.lgs.152/2006;

precisando che per quanto concerne la seconda - l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste - e la sesta - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992 – le stesse non trovano applicazione, al momento, nella nostra regione.

A partire quindi dal 1° luglio 2015 lo Sportello unico degli Enti locali si farà carico della gestione del procedimento autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., come stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 1562 del 7 novembre 2014 "Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale", e provvederà al rilascio del titolo abilitativo unico ambientale.

## Si precisa che:

- lo Sportello si occuperà di A.U.A. per tutte le attività produttive, anche per quelle, quindi, che non sono attualmente gestite dallo Sportello stesso;
- i procedimenti avviati con le richieste pervenute, antecedentemente al 1° luglio 2015, ai vari enti sopracitati, sono concluse secondo l'iter procedurale precedente;
- l'AUA deve essere richiesta nel caso di stabilimento/attività/impianto:
  - nuovo: prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimento;
  - esistente:
    - allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di rilascio. In occasione della prima richiesta obbligatoria o volontaria di A.U.A., si dovranno inglobare tutte le autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale di cui l'impianto necessita o di cui è già dotato:
    - o in caso di modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione sostituita dall'A.U.A..

L'attivazione del procedimento avviene con la presentazione da parte del gestore/titolare dell'attività di apposita domanda, attraverso il portale web dello Sportello. La procedura guidata online ricalca il modello di domanda predisposto a livello nazionale, che sarà approvato con decreto ministeriale e che, in data 26 febbraio 2015, ha ottenuto l'intesa da parte della conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.



La documentazione che l'operatore dovrà allegare, specifica per ogni autorizzazione ambientale ricompresa nell'A.U.A., è dettagliatamente illustrata nella sezione "come fare per" del sito web dello Sportello, nella quale, inoltre, sono disponibili <u>ulteriori informazioni e indicazioni operative, a cui si rimanda</u>, quali ad esempio: i casi in cui l'A.U.A. non è obbligatoria, quando deve essere richiesta per la prima volta, la sua validità, ecc..

Il responsabile dell'istruttoria individuato provvederà a richiedere **alle autorità competenti in materia ambientale**, ossia:

- per gli scarichi reflui:
  - in pubblica fognatura/collettore consortile: i subato (Subato Mont Emilius Piana di Aosta e Subato Mont Rose – Walser) e i restanti Comuni singolarmente;
  - sul suolo/nel suolo/in acque superficiali: l'Assessorato regionale territorio e ambiente
     Dipartimento territorio e ambiente Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque;
- per le emissioni in atmosfera ordinarie (art. 269 del d.lgs.152/2006) e generale (art. 272 del d.lgs.152/2006): l'Assessorato regionale territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque
- per le emissioni acustiche: l'ARPA;
- per il recupero rifiuti: l'Assessorato regionale territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Struttura organizzativa Attività estrattive e rifiuti;

l'espressione, **entro 60 giorni** (90 giorni se tra le autorizzazioni richieste vi è l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera) dalla richiesta, del parere tecnico di competenza, al fine di rilasciare il titolo unico in materia ambientale **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni per consentire l'eventuale conformazione della domanda presentata o l'integrazione documentale.

Nel ringraziare fin d'ora per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare e restando a disposizioni per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il coordinatore della Conferenza dei responsabili Dario Gianotti (Documento firmato digitalmente)